



COMUNE DI RIVALBA

Provincia di Torino

tel. 011/960.45.27 fax 011/981.69.00
Via Roma 1 – 10090 RIVALBA (TO)
C.F. 82500550015 – P.IVA 02053720013

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 7/03/2013- Divenuto esecutivo
dal 23/03/2013

INDICE

TITOLO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI	5
<i>ART. 1 Oggetto</i>	5
<i>ART. 2 Competenze.....</i>	5
<i>ART. 3 Servizi gratuiti e a pagamento.....</i>	6
<i>ART. 4 Atti a disposizione del pubblico.....</i>	6
TITOLO 2°: ACCERTAMENTO DEI DECESSI E SEPPELLIMENTO.....	8
<i>ART. 5 Dichiarazione di morte e accertamento di decesso.....</i>	8
<i>ART. 6 Visita necroscopica.....</i>	8
<i>ART. 7 Autorizzazione al seppellimento.....</i>	8
TITOLO 3°: PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO.....	10
<i>ART. 8 Periodo di osservazione dei cadaveri, tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma</i>	10
<i>ART. 9 Depositi di osservazione e obitori.....</i>	10
TITOLO 4°: FERETRI.....	11
<i>ART. 10 Caratteristiche feretri.....</i>	11
<i>ART. 11 Autorizzazione chiusura feretro.....</i>	11
<i>ART. 12 Chiusura feretri.....</i>	11
TITOLO 5°: TRASPORTI FUNEBRI	12
<i>ART. 13 Norme generali.....</i>	12
<i>ART. 14 Modalità dei trasporti.....</i>	14
<i>ART. 15 Orari dei trasporti funebri.....</i>	14
<i>ART. 16 Trasporti gratuiti.....</i>	15
<i>ART. 17 Funerali gratuiti.....</i>	15
TITOLO 6°: PIANO CIMITERIALE - DOTAZIONE DI LOCALI-SERVIZI	16
<i>ART. 18 Piano Regolatore Cimiteriale.....</i>	16
<i>ART. 19 Camera mortuaria.....</i>	16
<i>ART. 20 Sala per autopsie.....</i>	17
TITOLO 7°: INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....	18
<i>ART. 21 Inumazione.....</i>	18
<i>ART. 22 Feretri per inumazione e tumulazione.....</i>	18

ART. 23 Tumulazioni.....	18
ART. 24 Tumulazione provvisoria in loculi e cellette del Comune	19
TITOLO 8°: CREMAZIONE.....	20
ART. 25 Cremazione.....	20
ART. 26 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili	20
ART. 27 Caratteristica dell'urna cineraria.....	21
ART. 28 Destinazione delle ceneri	21
ART. 29 Dispersione delle ceneri.....	22
ART. 30 Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri.....	23
ART. 31 Cinerario comune.....	25
ART. 32 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie.....	25
ART. 33 Senso comunitario della morte.....	25
ART. 34 Tariffe.....	26
TITOLO 9°: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	27
ART. 35 Servizio di assistenza alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni.	27
ART. 36 Esุมazioni ordinarie e straordinarie.....	27
ART. 37 Modalità per l'esecuzione delle esumazioni straordinarie regolate dal Sindaco.....	28
ART. 38 Esุมazioni ordinarie – Avvisi di scadenza.....	28
ART. 39 Raccolta dei resti ossei.....	28
ART. 40 Salme non completamente mineralizzate.....	28
ART. 41 Estumulazioni e traslazioni.....	29
ART. 42 Smaltimento materiali.....	30
ART. 43 Cellette ossario.....	30
ART. 44 Oggetti da recuperare.....	30
ART. 45 Installazione e disponibilità dei materiali.....	30
TITOLO 10°: CONCESSIONI – TIPOLOGIA E DURATA.....	32
ART. 46 Concessione di sepolture private.....	32
ART. 47 Durate delle concessioni.....	32
ART. 48 Modalità di concessione – Criteri generali.....	33
ART. 49 Obblighi del concessionario.....	34
ART. 50 Retrocessione loculi – Rimborsi.....	34
TITOLO 11°: TOMBE DI FAMIGLIA.....	36
ART. 51 Criteri generali di concessione.....	36
ART. 52 Diritto d'uso delle tombe di famiglia – Contratti di concessione.....	36
ART. 53 Subentri.....	38
ART. 54 Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle tombe di famiglia.....	39
ART. 55 Rinuncia tombe di famiglia.....	39
ART. 56 Decadenza delle concessioni.....	40
ART. 57 Procedure successive all'atto di decadenza.....	41
ART. 58 Revoca.....	41
ART. 59 stinzione concessioni	42
ART. 60 Tumulazione provvisoria in tomba privata.....	42

TITOLO 12°: POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO.....	43
<i>ART. 61 Orario del Cimitero.....</i>	43
<i>ART. 62 Circolazione dei veicoli.....</i>	43
<i>ART. 63 Riti funebri.....</i>	43
<i>ART. 64 Disciplina dell'ingresso.....</i>	44
<i>ART. 65 Divieti speciali.....</i>	44
<i>ART. 66 Personale addetto al Cimitero.....</i>	45
<i>ART. 67 Pulizia e ornamento di Tombe e fosse</i>	45
<i>ART. 68 Ricevimento delle salme.....</i>	45
<i>ART. 69 Vigilanza</i>	46
TITOLO 13°: LAVORI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE SU COMMITTENZA PRIVATA.....	47
<i>ART. 70 Lavori.....</i>	47
<i>ART. 71 Occupazione suolo pubblico.....</i>	47
<i>ART. 72 Responsabilità.....</i>	47
<i>ART. 73 Trasporto materiali.....</i>	48
<i>ART. 74 Orario di lavoro – Sospensione dei lavori.....</i>	48
<i>ART. 75 Violazione alle norme edilizie.....</i>	48
TITOLO 14°: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	50
<i>ART. 76 Facoltà di disporre della salma, resti ossei o ceneri e del funerale.....</i>	50
<i>ART. 77 Ordinanze sindacali.....</i>	50
<i>ART. 78 Attuazione del presente Regolamento.....</i>	50
<i>ART. 79 Osservanza delle disposizioni in generale.....</i>	50
TITOLO 15°: SANZIONI.....	52
<i>ART. 80 Sanzioni.....</i>	52
<i>ART. 81 Tutela dei dati personali.....</i>	52
<i>ART. 82 Norme abrogate o sostituite.....</i>	52
<i>ART. 83 Entrata in vigore.....</i>	53
<i>ART. 84 Norme di rinvio.....</i>	53

TITOLO 1°
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO

1. Il regolamento di polizia mortuaria ha lo scopo di coordinare e disciplinare le norme che attengono, nel Comune, al complesso dei servizi più propriamente detti di polizia mortuaria e cimiteriale costituiti da quelli di denuncia ed accertamento necroscopico, delle misure profilattiche relative, della chiusura e del trasporto dei cadaveri e da quelli, inoltre, di deposito in osservazione, autoptico e di seppellimento, di custodia e/o sorveglianza del Cimitero Comunale e di quelli privati e di tutte le operazioni che, in via ordinaria e straordinaria, vengono compiute sui cadaveri, in esecuzione ed integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n°1265 e successive modificazioni;

- al D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

- al D.P.R. 03-11-2000 n°. 396 sull'ordinamento di Stato Civile;

- alla L. n° 26 del 28/02/2001;

- alla L. n° 130 del 30/03/2001;

- al D.P.R. 15/07/2003 n° 254;

- al D. L.vo n° 196 del 30/06/2003;

- a circolari ministeriali, provvedimenti della Regione Piemonte, della locale A.S.L.;

- a provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale e/o dal Responsabile del Servizio;

ed inoltre disciplina la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché il loro uso.

ART. 2
COMPETENZE

1. Per quanto previsto dalla vigente normativa il servizio di polizia mortuaria e cimiteriale è diretto dal Sindaco, che lo effettua a mezzo del personale dell'ufficio di Stato Civile e degli uffici tecnici comunali, e a mezzo del competente servizio della locale A.S.L.

ART. 3
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi esplicitamente indicati tali da leggi e regolamenti.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, decedute sulla pubblica via o per accidente, anche in luogo privato o pubblico, al locale di osservazione/obitorio presso l'ospedale competente;

Se trattasi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie indigenti o in stato di abbandono anche i seguenti servizi sono a titolo gratuito:

- a) l'inumazione in campo cinquantennale;
- b) l'esumazione ordinaria;
- c) la cremazione;
- d) l'utilizzo di cellette per la tumulazione di urne cinerarie;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il trasporto e servizio funebre di persone indigenti come meglio specificato all'art.17 del presente Regolamento.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe cimiteriali in vigore all'atto della richiesta e approvate dalla Giunta Comunale.

3. Salvo successiva delibera di Giunta Comunale tutte le tariffe cimiteriali per concessioni sono da intendersi:

1° categoria - residenti da almeno un anno e nati a Rivalba

2° categoria – non residenti ma proprietari di unità immobiliari a Rivalba - importo della 1° categoria aumentato di circa il 40%

3° categoria – non residenti – importo della 1° categoria aumentato di circa il 90%.

ART. 4
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire indicazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono tenuti inoltre ben visibili al pubblico nel Cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero,
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L.241/90 e s.m.i..

TITOLO 2°

ACCERTAMENTO DEI DECESSI E SEPPELLIMENTO

ART. 5

DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO

1. Le norme che riguardano la dichiarazione e l'accertamento del decesso sono previste dal Regolamento di Stato Civile e dall'art. 1 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 e s.m.i.

ART. 6

VISITA NECROSCOPICA

2. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima delle 15 ore dal decesso, salvo i casi in cui l'accertamento di morte sia stato effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 578 e s.m.i. - "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994 e s.m.i. - "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" – ovvero nei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o per particolari condizioni igienico sanitarie, attestate dal medico necroscopo, e comunque e non dopo le 30 ore.

3. Dopo la visita il medico necroscopo compilerà il certificato necroscopico per l'Ufficiale di Stato Civile.

4. Rilevandosi casi particolari in cui non sia possibile certificare che la morte è dovuta a causa naturale, verrà redatto e trasmesso immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria per le necessarie constatazioni e per il successivo rilascio di nulla osta al seppellimento e all'eventuale cremazione.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. A norma dell'art. 74 del DPR 396 del 03/11/2000, l'autorizzazione per il seppellimento della salma nelle forme comuni, oppure subordinatamente all'adozione di particolari misure, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. L'Ufficio di Stato Civile non può accordarla se non sono trascorse 24 ore dalla morte e, comunque, se non se ne sia accertato per mezzo di un certificato scritto rilasciato dal medico necroscopo, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396 del 03/11/2000.

Nei casi in cui l'accertamento di morte sia stato effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 578 e s.m.i. - "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994 e s.m.i. - "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" – ovvero nei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o per particolari condizioni igienico sanitarie, attestate dal

medico necroscopo, per la chiusura del feretro non è necessario attendere che siano trascorse le 24 ore dalla morte.

3. L'autorizzazione al seppellimento viene concessa anche per membra, parti di cadavere ed ossa umane e nati morti.

4. Per il seppellimento di prodotti abortivi e feti di cui all'art. 7 c. 2 del D.P.R.285/90 è richiesto il permesso di seppellimento dell'A.S.L.

5. Nel caso in cui il cadavere venga messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è possibile rilasciare il permesso di seppellimento soltanto dopo il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria stessa.

TITOLO 3°

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 8

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA

1. Salvo i casi in cui l'accertamento di morte sia stato effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 578 e s.m.i. - "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994 e s.m.i. - "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" – ovvero nei casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o per particolari condizioni igienico sanitarie, attestate dal medico necroscopo- nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2. della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

ART.9

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il Comune provvede direttamente, o tramite apposito contratto o convenzione con altri Comuni, alla gestione della camera di osservazione e all'obitorio del Cimitero in modo che sia rispondente allo scopo in conformità alla legislazione vigente.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o per competenze specifiche dalla Pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale) che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati (circ. Ministero Sanità n° 24/93).

TITOLO 4°

FERETRI

ART. 10

CARATTERISTICHE FERETRI

1. I feretri destinati alle inumazioni e tumulazioni devono avere le caratteristiche indicate dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90 o l'autorizzazione di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R..

ART. 11

AUTORIZZAZIONE CHIUSURA FERETRO

1. Il seppellimento dei deceduti in Rivalba devono essere autorizzati dall'Ufficiale di Stato Civile, a norma degli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 12

CHIUSURA FERETRI

1. Per i deceduti in Rivalba la chiusura del feretro avverrà ai sensi dei precedenti artt. 8 e 9 e degli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90, nonché secondo le disposizioni impartite dalle Circolari Ministeriali e Regionali emanate in materia.

2. Il Comune, in occasione della chiusura dei feretri di salme di deceduti in Rivalba, a mezzo di personale a ciò incaricato, effettua controlli a campione sulla corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa.

TITOLO 5°
TRASPORTI FUNEBRI

ART. 13
NORME GENERALI

1. Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. 285/90, dal presente Regolamento.

2. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1 del R.D. 2578/25, T.U. per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le Imprese di Pompe Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti, dalle normative vigenti in materia, possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione.

3. Il Comune effettua i trasporti funebri previsti dall'art. 16 c.1, lett. b) e dall'art. 19 c.1) del D.P.R. 285/90, per le persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

4. I trasporti funebri di cui all'art. 16 c.1 lett, a) del D.P.R. 285/90, vengono eseguiti dall'Impresa di OO.FF. a ciò incaricata, munita della prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia.

5. I trasporti funebri di norma vengono autorizzati dal Responsabile del Servizio ad eccezione:

a) dei trasporti di salme in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati o dall'obitorio, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciando una copia delle autorizzazioni all'incaricato del trasporto ed una al Sindaco (circ. Min. n. 24/93);

b) dei trasporti di prodotti abortivi di cui all'art. 7 c. 2 del D.P.R. N. 285/90, per i quali è competente l'A.S.L.;

7. Il trasporto di cadaveri dal luogo dell'incidente al deposito di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

8. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda dell'interessato ed ai sensi degli artt. 26 e seguenti del D.P.R. N. 285/90.

9. In ogni trasporto funebre sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

10. Trascorse 24 ore dal decesso e comunque non oltre le 60 ore, in seguito al rilascio del permesso di seppellimento dell'ufficiale dello Stato Civile, si provvederà al trasporto al Cimitero della salma già composta e rinchiusa nella cassa. Quando, a giustificata richiesta dei familiari del defunto o per altre accertate necessità, il trasporto del cadavere non abbia luogo entro il suddetto periodo delle 60 ore si dovrà comunque

procedere alla chiusura del feretro così come indicato all'art. 8 del presente Regolamento.

11. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera mortuaria o altro luogo, per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato previo parere dell'Autorità Sanitaria;

12. Il trasporto del cadavere viene fatto con apposita vettura chiusa, sempreché non sia richiesto dalla famiglia di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto riconosciuto idoneo.

13. In ogni caso il trasporto e le speciali onoranze funebri sono sempre soggetti alle autorizzazioni del Comune, il quale fissa l'ora e l'itinerario di ogni trasporto con le modalità previste ai successivi art. 14 e art. 15.

14. Il Responsabile del Servizio se è necessario può in qualsiasi momento mutare l'ora e l'itinerario del trasporto per esigenze del servizio e/o di viabilità.

15. La famiglia del defunto o chi per essa, nel richiedere all'ufficio Comunale l'autorizzazione per il trasporto deve indicare il percorso che desidera effettuare e trasmetterne notizia al Corpo di Polizia Municipale per servizio di assistenza e vigilanza.

16. È vietato il trasporto a mano dei feretri. Eccezionalmente esso può essere autorizzato dal Sindaco sotto l'osservanza di determinate condizioni.

17. Quando concorrono ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può vietare che il trasporto del cadavere si effettui con solennità ed accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente indispensabili al rito funebre, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente e direttamente alla camera mortuaria.

18. La richiesta di sosta del feretro nella casa di abitazione, per le salme provenienti da fuori Comune, viene autorizzata a condizione che la sosta stessa non duri più di 5 ore.

Tali speciali onoranze non sono ammesse quando il decesso sia stato causato da malattia infettiva diffusiva.

È vietato aprire qualsiasi involucro costituente il feretro.

19. Quando ricorrano circostanze particolari o nel caso di speciali onoranze, può essere autorizzato anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto; il corteo funebre dovrà muovere da detta sede.

20. Previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, il feretro può sostare in luogo pubblico o aperto al pubblico per il tempo necessario al compimento delle cerimonie. In caso di arrivo di salma da altro Comune o partenza per altro Comune e dovendo sostare il feretro fuori dalla casa di abitazione, in attesa delle onoranze funebri, il feretro stesso dovrà essere temporaneamente depositato nella Camera mortuaria.

21. Su richiesta scritta di un familiare può essere autorizzato il trasporto del cadavere di persona residente in vita nel Comune, depositato nella camera di osservazione, o di urna contenente ceneri, depositata nella camera mortuaria, al luogo in cui saranno rese le onoranze funebri (art. 24 D.P.R. 285/90).

Nel caso specifico il trasporto di salme può aver luogo, di norma, mezz'ora prima dell'ora fissata per il funerale, nel caso in cui la salma sosti nell'atrio dello stabile, o

cortile o idoneo locale a piano terreno dell'ultima dimora del defunto, prima delle onoranze funebri.

22. È fatto obbligo al Comune constatare sempre le condizioni dei feretri, siano essi provenienti dal Comune, da fuori Comune o dall'estero, e solo se queste saranno conformi alle disposizioni di legge sarà permesso il seppellimento o la tumulazione.

23. I trasporti di salme, di resti e di ceneri fuori dello Stato come pure la loro introduzione nello Stato, sono regolati dagli artt. 27 e 28 del D.P.R..285/90, dalle norme della Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, nonché dalla normativa di cui al Titolo IV – Capo I del D.Lgs. 31/03/98 n. 112, a seguito dell'emanazione del DPCM 26/05/2000, in merito alle autorizzazioni conferite alle Regioni.

ART. 14

MODALITÀ DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri, per i decessi avvenuti sul territorio, prevedono il prelievo della salma dall'abitazione o dal luogo del decesso, l'eventuale trasporto in chiesa o altro luogo, se autorizzato, per le onoranze funebri ed il trasferimento al Cimitero.

2. I trasporti si eseguono normalmente a velocità d'auto. Il corteo a passo d'uomo, se richiesto, può essere effettuato dal luogo in cui trovasi la salma, o di ultima dimora, fino alla chiesa o, nel caso di funerali civili, fino al luogo da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

3. Il seppellimento viene eseguito in continuità con il servizio, salvo eccezioni o impedimenti. In tale caso avviene il deposito della salma nella camera mortuaria, secondo quanto previsto al seguente art. 19.

ART. 15

ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Gli orari dei trasporti funebri sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del Servizio.

2. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture; per gravi motivi, in accordo con il responsabile del Servizio, potrà essere autorizzata dal Sindaco la deposizione del feretro, o dell'urna, in camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno utile.

3. In occasione di più festività consecutive si effettuano i servizi funebri con le modalità ed orari stabiliti con provvedimento del Responsabile del Servizio, da stabilirsi di volta in volta, al fine di evitare sospensione del servizio di sepoltura per più di due giorni consecutivi.

4. I trasporti funebri fuori Comune si effettuano dal lunedì al sabato; la domenica e nei giorni festivi possono essere autorizzati a condizione che gli adempimenti necessari siano stati effettuati nella precedente giornata lavorativa.

5. È vietato alle Imprese di OO.FF. provvedere di propria iniziativa, senza preventiva autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile, ad effettuare servizi funebri sul Territorio Comunale, ovvero modificare l'ordine di servizio ricevuto.

ART. 16

TRASPORTI GRATUITI

1. Il Comune ai sensi dell'art. 19 c. 1) del D.P.R. 285/90, effettua sul territorio il trasporto gratuito relativo a salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, o decedute sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato o pubblico.

2. Il trasporto è garantito dal luogo del recupero al locale di osservazione o obitorio presso l'Ospedale territorialmente competente.

3. Per l'effettuazione del predetto servizio gratuito in favore di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, è necessaria apposita attestazione rilasciata dal Servizio di Assistenza Sociale, dalla quale risulti che il deceduto e gli eventuali parenti interessati non sono in grado di sostenere le spese relative al trasporto.

4. Le modalità operative con cui si svolgono detti servizi vengono fissate con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio.

ART. 17

FUNERALI GRATUITI

1. Ai sensi dell'art. 16 c. 1 lett. b) D.P.R. n. 285/90, il Comune provvede direttamente o tramite apposito contratto di servizio, al funerale gratuito da effettuarsi sul territorio, esclusivamente per le salme di persone residenti che siano indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali non venga richiesta altra destinazione (art. 50 c. 1 lett. a) D.P.R. n. 285/90).

2. Per le salme di cui al precedente comma, è prevista esclusivamente l'inumazione nel campo comune del locale Cimitero o, in caso di cremazione, la tumulazione nelle cellette a ciò destinate o la dispersione in cinerario comune.

3. Per l'effettuazione del predetto servizio gratuito, è necessaria apposita attestazione rilasciata dal Servizio di Assistenza Sociale, dalla quale risulti che il deceduto e gli eventuali parenti interessati non sono in grado di sostenere le spese relative al trasporto e al funerale per il proprio congiunto.

4. Il servizio funebre di cui al presente articolo verrà effettuato con le caratteristiche e modalità stabilite con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio.

TITOLO 6°

PIANO CIMITERIALE DOTAZIONE DI LOCALI-SERVIZI

ART. 18 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale redatto ai sensi del capo 10 del D.P.R. 285/90, recepisce le necessità del servizio, e, così come previsto dal D.P.R. 285/90, individua:

- i lotti di terreno da destinare ad inumazioni, secondo le prescrizioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90;
- le aree destinate alla costruzione di manufatti per la tumulazione oppure la conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni (art. 59 del D.P.R. 285/90);
- le aree per sepolture private, con l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere e le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 285/90;
- la camera mortuaria, di cui all' art. 64 del D.P.R. 285/90;
- gli spazi destinati o da destinare ad eventuali edifici adibiti ad altri servizi cimiteriali (guardiole, magazzini e depositi);
- l'ubicazione del cinerario comune di cui all'art. 80 del D.P.R. 285/90;
- la viabilità veicolare interna, i percorsi pedonali e le aree verdi;

2. Il P.R.C. prevede il riassetto dell'impianto cimiteriale esistente, con particolare riguardo alla viabilità e al sistema del verde;

3. Il P.R.C. dà inoltre indicazioni sugli spazi per parcheggi al servizio del Cimitero, da ubicare fuori del recinto cimiteriale, a norma dell'art. 59 lettera b) del D.P.R. 285/90.

4. Il P.R.C. ha validità quinquennale a partire dalla data dell'adozione in via definitiva da parte del Consiglio Comunale; esso dovrà essere aggiornato qualora siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 19 CAMERA MORTUARIA

1. Nella camera mortuaria, che può essere anche adibita a "camera ardente", prevista dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90, vengono depositate le salme provenienti dall'obitorio, per le eventuali onoranze funebri, nonché le salme racchiuse nel proprio feretro, i resti, o le urne cinerarie che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura.

2. Il Comune può avvalersi delle funzioni di cui sopra di Camere mortuarie mediante convenzioni con gli Enti preposti.

ART. 20

SALA PER AUTOPSIE

1. Il Comune può avvalersi per le funzioni di cui sopra di Sale autoptiche mediante convenzioni con l'ospedale territorialmente competente.

TITOLO 7°
INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 21
INUMAZIONE

1. Sono ad inumazione le sepolture nella terra.
2. I campi per inumazioni sono di durata decennale dal giorno del seppellimento, ai sensi dell'art. 82 e seguenti del D.P.R. 285/1990:
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/90 (art. 69) e al Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Le fosse per inumazioni sono scavate dal personale del comune direttamente o tramite affidamento a terzi;
5. Lo scavo delle predette fosse viene eseguito ai sensi degli artt. 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ART. 22
FERETRI PER INUMAZIONE E TUMULAZIONE

1. I feretri per il trasporto di salme e destinati alle inumazioni e alle tumulazioni devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 30, 75 e 77 del D.P.R. 285/90. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario il coperchio della cassa di legno.

ART. 23
TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, cellette, nicchie del Comune o in concessioni private quali tombe di famiglia.
2. È consentita, previa apposita comunicazione da presentare agli uffici competenti, la collocazione di cassette di resti, di urne cinerarie e feretri, fino ad un massimo di n. 2 in un unico tumulo, alle seguenti condizioni:
 - a) se le misure delle concessioni (loculi, cellette, nicchie) lo consentano;
 - b) venga rispettato il rapporto di parentela tra i defunti di cui all'art. 74 e seguenti del codice civile, in linea retta o collaterale fino al 6° grado e se trattasi di rapporto di convivenza more uxorio, fatto salvo quanto dettagliato nel seguente titolo VIII ad oggetto: "Cremazione";

c) all'esterno del tumulo deve essere applicata una targhetta che identifichi i resti e le ceneri tumulate con generalità, data di nascita e di morte.

3. Il periodo di tumulazione di urne cinerarie o cassette di resti ossei, in loculi o cellette già concessi, è pari al periodo residuo non fruito della concessione stessa e, pertanto, alla scadenza si rende necessaria l'estumulazione e la sistemazione sia del feretro che degli eventuali resti o ceneri presenti nella concessione;

4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo 10 del presente regolamento.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90, nonché le vigenti disposizioni ministeriali e quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 24

TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULI E CELLETTE DEL COMUNE

1. La tumulazione provvisoria in loculi e cellette del Comune a ciò riservati e individuati con apposito provvedimento, viene autorizzata nei casi seguenti:

a)-per lavori di rifacimento o ripristino di tomba privata dopo l'approvazione del progetto;

b)-per eventi eccezionali opportunamente valutati dal Responsabile del Servizio di Stato Civile

c) per coloro che hanno presentato richiesta di loculo o celletta, da costruirsi in relazione a progetti già approvati;

2. La concessione di tumulazione provvisoria in loculi e/o cellette del Comune viene autorizzata su richiesta scritta della famiglia, o chi per essa, dal Responsabile del Servizio per quanto di competenza; per il punto b) del comma 1° viene concessa, per un tempo massimo di un anno, decorso il quale potrà essere concessa una proroga di altri sei mesi.

3. Per il punto c) il Responsabile del Servizio con apposito provvedimento fissa le modalità e la durata della tumulazione provvisoria limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori che, di norma, non dovrà superare i 18 mesi.

4. Le salme o resti, alla scadenza del termine fissato, verranno sistemate definitivamente nella propria sepoltura.

5. Qualora, decorsi i termini, e se per gravi motivi da valutarsi alla scadenza sopraindicata, non si verificasse la sistemazione definitiva delle salme e/o resti, il Comune, per quanto di competenza, potrà provvedervi nei modi e termini ritenuti più opportuni, previo addebito degli eventuali costi relativi.

TITOLO 8°
CREMAZIONE

ART. 25
CREMAZIONE

1. Il Comune, che non dispone di impianto di cremazione, si avvale di Ente Gestore di impianto autorizzato alla cremazione di salme, resti mortali o resti ossei.

2. Il costo delle cremazioni delle salme di persone indigenti, eseguite per conto del Comune, viene rimborsato all'Ente gestore dell'impianto sulla scorta degli importi indicati nell'apposito decreto del Ministero dell'Interno.

ART. 26
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI , DI RESTI MORTALI E
DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, che la rilascia su richiesta formale dei familiari o di loro incaricato. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/01 art. 3 comma 1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione;

in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso;

la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti

aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della maggioranza assoluta degli interessati. La richiesta di cremazione dei resti mortali alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione può essere effettuata al momento della richiesta di inumazione o di tumulazione del cadavere. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, questi autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1).

4. Nel caso di cremazione di resti mortali è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali e tale cremazione è autorizzata dal Sindaco dello stesso Comune.

ART. 27

CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente, non deperibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale non biodegradabile.

2. In caso di affidamento personale l'urna deve essere sigillata e collocata in apposito luogo circoscritto che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione. Per luogo circoscritto si intende un luogo nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, deve corrispondere a luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

ART. 28

DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

tumulate in tombe di famiglia o in loculi (anche con altra salma di coniuge, discendente, ascendente o fratello o sorella) o in cellette all'interno dei cimiteri, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;

interrate all'interno del cimitero, in apposita urna;

disperse;

affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;

conservate nel cinerario comune.

ART. 29
DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso e che ha autorizzato anche la cremazione. La dispersione delle ceneri deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;

del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

una dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli alla consegna sanciti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.

4. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente:

in apposita area a ciò destinata all'interno del Cimitero comunale;

in mare e nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva, o nei fiumi e torrenti purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

in aree naturali ad una distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi

in aree private dove deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

nel cinerario comune, di cui all'art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/90.

5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). La dispersione è inoltre vietata in aria (al vento).

6. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, questo ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla

maggioranza assoluta degli stessi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale, a titolo oneroso, a carico degli aventi titolo.

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. In mancanza essa è eseguita, nell'ordine:

dall'esecutore testamentario;

dal coniuge;

dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;

dal legale rappresentante dell'Associazione di cui all'art. 26, comma 2, punto secondo;

dal personale autorizzato dal Comune, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti degli eredi.

8. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta da personale del Comune. Inoltre l'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non adeguatamente autorizzata.

9. Qualora, per volontà degli interessati, la dispersione debba avvenire in Comune diverso dal Comune di Rivalba, ma in territorio nazionale, l'Ufficiale dello Stato Civile deve dare apposita comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune interessato, per gli adempimenti di competenza.

ART. 30

AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. L'affidamento può essere concesso solo se vi sia accettazione espressa da parte dell'affidatario attraverso la sottoscrizione di apposito verbale.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'individuazione dell'affidatario, l'urna cineraria è tumulata, a titolo oneroso, a carico degli aventi titolo stessi mediante concessione di celletta nel Cimitero per il periodo previsto dall'apposito regolamento.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale deve contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento dell'affidamento;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.

La richiesta viene redatta in duplice copia: una é conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una da chi prende l'urna in consegna.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo quanto diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione. La variazione di indirizzo all'interno del Comune così come il trasferimento di residenza ad altro Comune comporta la necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario, necessitando anche di autorizzazione al trasporto.

L'affidatario assicura la diligente custodia dell'urna, garantendo che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neanche temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale. Sono vietate le manomissioni dell'urna e/o dei sigilli.

6. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere, a proprie spese, alla loro tumulazione in Cimitero dove le stesse devono essere conferite dagli eredi in occasione del decesso dell'affidatario, fatta salva la possibilità per l'erede di chiedere l'affidamento personale nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

per gli affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;

per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al Cimitero: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del luogo di sepoltura e della data di recesso;

della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

ART. 31

CINERARIO COMUNE

1. Nel Cimitero del Comune è presente un Cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il Cinerario comune è realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.

ART. 32

TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 33

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, i dati del defunto vengono iscritti in apposito spazio all'interno del Cimitero comunale per un periodo di 30 anni, rinnovabile a richiesta per ulteriori 15 anni. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 34
TARIFFE

1. Le tariffe per:

- a) il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare;
- b) l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero;

sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

TITOLO 9°
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 35

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONI ED
ESTUMULAZIONI

1. L'incaricato dei Servizi Cimiteriali, in analogia a quanto già prescritto dalla normativa nazionale per esumazioni ed estumulazioni ordinarie, dovrà verificare le condizioni necessarie per effettuare le esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2. Le operazioni di cui al precedente punto 1) vengono normate con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio.

ART. 36

ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie e sono regolate dal Sindaco.

2. Le esumazioni *ordinarie*, regolate dal Sindaco, si eseguono durante tutto l'anno e, comunque, alla scadenza del decennio o della concessione e le fosse liberate dai resti, si utilizzano per nuove inumazioni.

3. Le salme delle tombe di famiglia a semplice sterro, possono essere esumate dopo 15 anni di inumazione, se inumate con feretro semplice, dopo 40 anni se inumate in duplice cassa di legno e di zinco, dopo 20 anni se si intende avviare alla cremazione gli eventuali resti mortali.

4. Le esumazioni *straordinarie* si eseguono:

a)-per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;

b)-su autorizzazione del Sindaco per il trasporto in altra sepoltura o per la cremazione.

5. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, *non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.*

ART. 37

MODALITÀ' PER L'ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE REGOLATE DAL SINDACO

1. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco o da suo delegato
2. Salvi casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica
2. L'incaricato dei Servizi Cimiteriali stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione e provvede a seconda del caso così come indicato ai seguenti artt. 40 e 41.

ART. 38

ESUMAZIONI ORDINARIE - AVVISI DI SCADENZA

1. Si procede alle esumazioni ordinarie alla naturale scadenza del turno di inumazione del campo. Ad esse assiste personale del Comune.
2. L'Amministrazione non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie per la scadenza della sepoltura. Almeno sei mesi prima delle relative scadenze si provvederà ad affiggere agli ingressi del Cimitero l'elenco dei campi di inumazioni per i quali termina il periodo di concessione e si dà inizio alle esumazioni.
3. Alla scadenza del termine stabilito si procederà alle esumazioni pur non presentandosi alcun familiare.

ART. 39

RACCOLTA DEI RESTI OSSEI

1. Nell'escavazione del terreno, per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che gli eventuali interessati non facciano domanda di raccoglierle in cassette di zinco per deporle in cellette avute in concessione o in sepolture già concesse .

ART. 40

SALME NON COMPLETAMENTE MINERALIZZATE

1. Nel caso in cui le salme non siano completamente mineralizzate, le stesse saranno interrato nuovamente, per il prolungamento del turno di rotazione di

almeno cinque anni, o nel medesimo campo o in altro campo a ciò destinato, per il completamento della mineralizzazione.

2. Nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti, come indicato dalla Circolare Ministeriale n. 10/98, il tempo di renumazione viene ridotto ad anni due.

3. Se ritenuto necessario e se richiesto dagli interessati, i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazione, possono essere avviati alla cremazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 30.03.1998 e s.m.i. (determinazione in via definitiva della tariffa del servizio di cremazione di salme) dalle circolari ministeriali nn. 24/93, 10/98 e dal D.P.R. 254/2003.

4. I resti mortali di cui al punto 3) debbono essere raccolti in un contenitore, di materiale facilmente combustibile, riportante sull'esterno cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

5. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è subordinato a quanto prescritto dall'art. 26 del presente Regolamento.

ART. 41

ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI

1. Le estumulazioni dei feretri o resti ossei sono regolate dal Sindaco e possono essere ordinarie o straordinarie.

2. Le estumulazioni *ordinarie* si eseguono allo scadere del periodo di concessione sia per la raccolta dei relativi resti ossei che per la sistemazione, se già trattasi di resti ossei, in ossario comune o altra sepoltura.

3. Per estumulazioni *straordinarie* di salme o resti si intendono quelle effettuate prima della naturale scadenza della sepoltura, possono essere effettuate in qualsiasi mese dell'anno, e si eseguono:

a) dopo 40 anni se trattasi di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua o per 99 anni, per la raccolta dei resti ossei;

b) dopo 20 anni, se trattasi di salme tumulate in sepolture private, nel caso in cui gli interessati intendano avviare alla cremazione gli eventuali resti mortali non ancora ridotti a resti ossei.

c) in qualsiasi momento se ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

d) in qualsiasi momento per traslazione di salma o resti ossei in altra sepoltura;

e) possono essere eseguite in ogni tempo per motivi di igiene e sanità su ordinanza del Sindaco.

4. Sia nel caso di estumulazione ordinaria che straordinaria di salme si procederà nel modo seguente:

a) se la salma è completamente mineralizzata, l'operazione verrà eseguita secondo quanto specificato al precedente art. 35 e seguenti.

b) nel caso di incompleta mineralizzazione si procederà come indicato all'art. 86 del D.P.R. 285/90, nelle circolari del Ministero della Sanità nn. 24/93, 10/98 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, nonché dal D.P.R. 254/2003.

ART. 42
SMALTIMENTO MATERIALI

1. Qualsiasi rifiuto cimiteriale, nonché resti degli indumenti e delle casse, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, devono essere smaltiti con l'osservanza della vigente normativa nazionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 43
CELLETTE OSSARIO

1. I resti ossei delle salme esumate o estumulate possono essere raccolti in cassette di zinco, chiuse con saldatura e riportanti cognome e nome del defunto e conservate in cellette ossario.

2. Ciascuna celletta porterà un numero di distinzione e non appena introdottavi la cassetta contenente i resti ossei, verrà debitamente sigillata con le modalità previste dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.

3. La concessione delle cellette ossario, aventi la durata di 50 anni dalla data di stipulazione del contratto, è disciplinata dagli artt. 48 e 49 del presente Regolamento.

ART. 44
OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'ufficio dello stato civile al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti rinvenuti vengono consegnati e nello stesso tempo viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato agli interessati e l'altro conservato agli atti del Comune.

3. In ogni caso gli oggetti di valore e ricordi personali che si rinvergono nelle esumazioni e che non siano richiesti dovranno essere consegnati all'ufficio di stato civile del Comune che provvederà ad avvisare gli eventuali aventi diritto ed a tenere a disposizione gli oggetti stessi per un periodo di 12 mesi. Qualora gli oggetti e i ricordi suindicati rimangano in deposito oltre il termine fissato, potranno essere liberamente alienati o smaltiti dal Comune.

ART. 45
INSTALLAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. Sulle lastre di copertura di loculi o cellette non è consentito apporre ricordi funerari ingombranti tipo sculture, busti, statue, ecc.... E' invece permessa:

- l'applicazione di 1 solo vaso portafiori;

- ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile;
- eventuali croci dello stesso materiale;
- porta lume;
- eventuali scritte eccedenti le generalità e le date di nascita e morte del defunto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune;

2. I materiali e le opere poste sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o alienarli o distruggerli secondo il proprio insindacabile giudizio.

3. L'eventuale ricavo proveniente da alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento da effettuarsi nel Cimitero.

4. Su richiesta scritta degli aventi diritto può essere autorizzato dal Comune il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, all'interno del Cimitero stesso, purché il materiale e le opere siano in buono stato di conservazione.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura, devono essere restituiti agli aventi titolo, se richiesti.

TITOLO 10°
CONCESSIONI
TIPOLOGIA E DURATA

ART. 46

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune:
 - a) le aree possono essere concesse in uso per l'inumazione individuale o per la costruzione a cura e spese di privati, dell'Amministrazione Comunale, di tomba di famiglia o per collettività;
 - b) le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali quali loculi, cellette, tombe pre-costruite e tombe di famiglia.

ART. 47

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 10 anni per le sepolture ad inumazione individuale,
 - c) in 5 anni per le sepolture ad inumazione individuale di salme non mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni;
 - d) in 50 anni per i loculi costruiti dal Comune;
 - e) in 50 anni per le cellette e nicchie cinerarie individuali costruite dal Comune;
 - f) in 10 anni per cellette destinate alla tumulazione di urne cinerarie di persone indigenti;
 - g) provvisoriamente in loculi o cellette destinati a salme o resti o ceneri tumulati in situazioni contingenti connesse a quanto indicato al precedente art. 24.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, delle concessioni di cui ai punti a), d), e) secondo le modalità fissate dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente al momento della richiesta stessa, sia per la durata del rinnovo, che per il pagamento delle tariffe dovute per il rinnovo delle concessioni.

Se alla scadenza non vengono rinnovate le concessioni, è in facoltà dell'Amministrazione procedere alla collocazione stabile, di resti o ceneri, rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune.

ART. 48

MODALITÀ' DI CONCESSIONE - CRITERI GENERALI

1. Le concessioni di aree per la costruzione di cappelle e cripte ad uso familiare o per collettività vengono disposte dal Responsabile competente per materia, a termini delle vigenti disposizioni regolamentari e/o stabilite a riguardo dall'Amministrazione Comunale, con regolare atto.

2. Le concessioni di loculi, cellette e fosse individuali, vengono disposte dal Responsabile competente per materia, a termini delle vigenti disposizioni regolamentari e/o stabilite al riguardo dall'Amministrazione Comunale, con regolare atto.

3. Nell'atto di concessione dovrà essere indicato:

- a) la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili;
- b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipula dell'atto di concessione;
- c) le generalità del/i concessionario/i;
- d) le generalità della salma o resti o ceneri destinate ad essere accolte nella concessione se trattasi di fossa, loculo o celletta costruiti dal Comune o dalla concessionaria;
- e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- f) l'indicazione dell'eseguito pagamento dell'importo dovuto, a norma delle vigenti tariffe cimiteriali.

Le spese di contratto sono a carico del concessionario.

4. Una stessa persona non può essere destinataria di più di una sepoltura individuale o di famiglia salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo. Anche nel caso di sepoltura individuale, una stessa persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura, salvo il caso di essere in attesa dell'ultimazione dei lavori per la costruzione di nuove sepolture e solo fino alla definitiva traslazione.

5. La concessione per sepoltura privata è considerata cosa fuori commercio e, perciò, dichiarata non cedibile a terzi.

6. La concessione del loculo è fatta anche a persone viventi, compatibilmente con la disponibilità, previa regolare domanda degli interessati. La concessione non è trasmissibile agli eredi.

7. Qualora la disponibilità dei loculi sia inferiore al n. complessivo di 10, il Comune limiterà la vendita esclusivamente al caso di morte di persone residenti o di genitore non residente di persone residenti in Rivalba, a condizione che uno dei due coniugi sia già tumulato o inumato nel Cimitero di Rivalba.

8. L'ordine e le modalità di concessione vengono stabiliti con provvedimento del Responsabile competente per materia, secondo criteri da adottarsi in base alla disponibilità dei loculi;

9. La concessione delle cellette per la tumulazione dei resti ossei può avvenire soltanto al momento delle esumazioni o estumulazioni coincidente, pertanto, con la raccolta dei resti.

10. La concessione delle cellette o nicchie, è fatta anche a persone viventi, che intendono farsi cremare, a condizione che con apposita autocertificazione dichiarino tale loro volontà, o che dimostrino di essere iscritte ad una Associazione per le cremazioni;

11. La concessione di area per inumazione individuale, sia decennale che quindicennale viene concessa solo al momento del decesso;

12. La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia e di cripte precostruite saranno assegnate alle condizioni contenute nel successivo titolo 11°.

ART. 49

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. I concessionari di sepoltura privata, sia individuale che di famiglia, devono tenere le concessioni in condizioni decorose di aspetto e di conservazione, provvedendo alla manutenzione, ai restauri e al rinnovamento delle coloriture e delle iscrizioni, quando necessari, provvedere a tenere in modo ordinato anche gli spazi antistanti la sepoltura, nonché provvedere alla regolare conservazione dei tumuli di terra, ed alla continua pulizia delle tombe e delle opere funerarie. Ogni lavoro deve essere comunicato e/o autorizzato secondo le vigenti normative in materia edilizia.

2. Quando, malgrado l'invito fattogli, un concessionario non esegua i lavori di cui al precedente punto 1), che vengano giudicati necessari, potrà venirne ordinata l'esecuzione o provvedere altrimenti con spese a carico del concessionario.

3. Nel caso di estinzione della famiglia del concessionario, la manutenzione può essere comunicata da persone che abbiano ivi sepolti i familiari; L'esecuzione di tale manutenzione non crea alcun diritto sulla concessione.

4. Potranno essere sospesi gli ingressi di salme nelle sepolture private quando:

- a) il concessionario non abbia provveduto al versamento delle tariffe dovute;
- b) quando non si sia effettuato il risarcimento di eventuali danni arrecati in dipendenza dell'esecuzione di lavori disposti dal concessionario;
- c) quando non siano stati realizzati i lavori di manutenzione necessari per mantenere in buono stato di conservazione la costruzione, al fine di evitare situazioni di pericolo.

ART. 50

RETROCESSIONE LOCULI

RIMBORSI

1. LOCULI GIA' UTILIZZATI: qualora, per volontà della famiglia o degli eredi, che una salma venga estumulata da un loculo, sia per trasferimenti interni al Cimitero

che per trasferimento in altri Cimiteri, lo stesso ritorna a disposizione del concedente ed il rimborso avverrà alle seguenti condizioni:

Anni trascorsi dalla data della concessione	Rimborso (espresso in % rispetto alla tariffa vigente, diversificata in base alla fila in cui i loculi si trovano)
Da 1 a 10	20%
da 11 a 50	10%

2. LOCULI NON UTILIZZATI: nel caso di loculi concessi a viventi, per la loro futura tumulazione, e mai utilizzati, la somma rimborsata per la retrocessione, previa apposita istanza dell'interessato, sarà calcolata secondo la seguente tabella:

Anni trascorsi dalla data della concessione	Rimborso (espresso in % rispetto alla tariffa pagata alla data del contratto)
1° anno	70%
da 2 a 50	20%

3. La domanda di rimborso dovrà essere corredata dall'attestazione del pagamento a suo tempo rilasciata dagli uffici amministrativi.

4. Eventuali revisioni delle tariffe previste nel presente articolo saranno assunte con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

TITOLO 11°
TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 51
CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia sono individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale con il quale viene anche determinata la disciplina generale delle norme tecniche per la costruzione e ristrutturazione delle sepolture stesse;

2. Il Comune può concedere per 99 anni, salvo rinnovo, ai privati o ad Enti, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepoltura di famiglia, sia a sistema di tumulazione che di inumazione. Vengono inoltre concesse tombe pre-costruite dal Comune e riconcesse tombe dichiarate decadute o rinunciate.

3. Non può essere fatta la concessione di aree per tombe di famiglia a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

4. La concessione di area può essere effettuata a favore di un unico concessionario o a più concessionari anche non facenti parte della stessa famiglia ma, comunque, non più di tre e facendo salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione stessa e riportati all'art. 43 del presente Regolamento.

5. Se, dopo sei mesi dalla data della stipulazione del contratto di concessione di area, non viene presentato il progetto per la costruzione della tomba, si farà luogo alla decadenza della concessione stessa.

6. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento del relativo canone ed al versamento dei depositi cauzionali, a garanzia di eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori di costruzione e a garanzia del rispetto delle tempistiche per la richiesta dell'esecuzione dei lavori relativi alle cripte pre-costruite

7. Alla stipulazione dell'atto viene determinata ed indicata nell'atto stesso la capienza della tomba.

ART. 52
DIRITTO D'USO DELLE TOMBE DI FAMIGLIA
CONTRATTI DI CONCESSIONE

1. L'utilizzo delle sepolture potrà essere consentito subordinatamente a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale;

2. Nelle sepolture private collettive il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendosi con ciò il coniuge, gli ascendenti e i discendenti con i rispettivi coniugi, i collaterali e gli affini.

Il concessionario può disporre in via più restrittiva il diritto d'uso per i familiari.

Il concetto di famiglia deve essere sempre riferito alla famiglia del concessionario che, a suo tempo, si è assunto obblighi e facoltà con la sottoscrizione del contratto di concessione.

3. Dalla data di approvazione del presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria senza effetto retroattivo o di sanatoria, per quei contratti di concessione in cui viene riportato il concetto di famiglia inteso nel senso più restrittivo (concessionario, coniuge, ascendenti e discendenti e rispettivi coniugi), si applica l'interpretazione estensiva del concetto di famiglia, come stabilito dalla Sentenza n. 5547 del 19.05.1995, della Suprema Corte Civile di Cassazione, a condizione che ciò risulti più favorevole e che venga richiesto espressamente dal concessionario o suoi eredi.

4. Per le sepolture concesse ad Enti il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza della tomba concessa.

5. Nel caso di più concessionari o di più eredi la disponibilità dei posti, sia in loculi che in cellette, in assenza di atti notarili depositati presso l'ufficio di Stato Civile, o di suddivisione dell'intera sepoltura indicata nell'atto di concessione, si intende assegnata in parti uguali alle famiglie dei titolari.

6. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, e nel caso di più concessionari con il consenso di tutti, la tumulazione di salme o resti o ceneri di persone estranee alla famiglia che risultino:

- a) essere state con loro conviventi anagraficamente da almeno un anno;
- b) che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari stessi (art. 93 comma 2 D.P.R. 285/90).

7. Per il caso di cui al punto 6 a), se trattasi di salma, la sepoltura deve essere autorizzata al momento del decesso in relazione alla documentazione anagrafica prodotta e con il benessere di tutti i titolari della concessione, reso con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche.

8. Per il caso di cui al punto 6 b) la condizione di particolare benemerienza nei confronti di un concessionario va comprovata con apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successive modifiche, dal titolare della tomba. La tumulazione potrà avvenire, comunque, previo assenso di tutti i concessionari della tomba e subordinatamente al versamento della relativa tariffa vigente;

9. I contratti relativi a concessioni cimiteriali stipulati anteriormente alla entrata in vigore del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive modifiche, relativi a concessioni cimiteriali mancanti o non di specifica disciplina del diritto d'uso delle medesime, sono regolati dalla disciplina al riguardo dettata dai Regolamenti Nazionali e Comunali vigenti al momento della loro stipula e, in particolare, rispetto al pagamento del diritto d'entrata di salme o resti o ceneri di persone non rientranti nel prescritto grado di parentela, questo s'intende sempre dovuto, anche se non esplicitamente indicato, nella misura stabilita nella tabella delle "Tariffe cimiteriali" vigenti.

10. Per i contratti di cui al punto 9, l'autorizzazione all'ingresso in tomba di famiglia di più salme, piuttosto che di una salma, di persone estranee alla famiglia, è subordinata a quanto indicato espressamente dal contratto di concessione, in conformità alla normativa esistente al momento della stipula del contratto stesso, previo assenso del concessionario o eredi e, se richiesto, applicando il punto 3) del presente articolo.

11. Per i contratti di cui al punto 9, previo assenso del concessionario o eredi e previo pagamento del diritto di entrata, è permessa la tumulazione, anche ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento, di resti ossei o ceneri appartenenti a persone estranee alla famiglia, a condizione che nella tomba di famiglia siano già presenti i resti, le ceneri o la salma del coniuge di chi si intende tumulare.

12. Previa autorizzazione del competente ufficio comunale, nelle tombe di famiglia si possono applicare fotografie od eseguire iscrizioni riferentesi a defunti della famiglia sepolti altrove;

13. Nelle sepolture il deposito dei feretri deve essere effettuato esclusivamente singolarmente per ciascun loculo, che verrà chiuso e sigillato a norma del D.P.R. 285/90.

14. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo.

15. Ai sensi del D.P.R. 803/75 per le tombe di famiglia, concesse prima del 10/02/1976, il diritto d'uso si trasmette, nel caso di estinzione della discendenza familiare indicata nel contratto di concessione, agli eredi legittimi o testamentari del concessionario e alla loro famiglia, come previsto dal Codice Civile in materia di successione.

16. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo: ossia il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette in via residuale al coniuge, o in difetto al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini.

ART. 53

SUBENTRI

1. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi legittimi e coloro che ne hanno titolo i quali, hanno l'obbligo, entro 12 mesi, a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia irrevocabile al diritto di sepoltura di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti purché questi accettino il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

Dette rinunce vengono recepite dal Comune e non costituiscono atti di disponibilità o cessione della concessione ma esclusivamente atto di rinuncia al diritto d'uso.

Ferma restando la responsabilità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione, gli eredi dovranno segnalare all'ufficio di Stato Civile la persona tra loro prescelta quale destinataria delle comunicazioni inerenti l'esecuzione degli obblighi stessi. In assenza di detta segnalazione sarà facoltà del Comune designare un destinatario tra gli aventi diritto.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti dello Stato Civile, più concessionari o eredi di un'unica tomba di famiglia possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

2. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

ART. 54

MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONI E MODIFICHE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il concessionario o erede è tenuto a provvedere alla manutenzione della sepoltura. Gli eventuali lavori devono essere comunicati e/o autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia edilizia.

2. La manutenzione comprende qualsiasi intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di lavori che il Comune o concessionaria ritenessero necessari e indispensabili per motivi di sicurezza o di decoro.

3. I Concessionari o eredi delle sepolture perpetue di famiglia che richiedano modificazioni nella capienza della tomba in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, così come previsto dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla presentazione di nuovo progetto, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione novantanovenale ed alla corresponsione, in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. Per la determinazione del corrispettivo un loculo viene equiparato a mq 2 ed una celletta ossario a mq. 0.25 di area cimiteriale, in relazione alla tipologia della costruzione che si intende realizzare (edicola o cripta).

4. Ove trattasi di sepolture in concessione novantanovenale si applica la precedente normativa con esclusione della stipula del nuovo atto, se trattasi di medesimo concessionario o eredi legittimi.

ART. 55

RINUNCIA TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il concessionario di tomba di famiglia, sia essa già utilizzata o non utilizzata, può rinunciare alla concessione (previa estumulazione e/o esumazione che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario); la tomba ritorna in disponibilità dell'amministrazione previo rimborso da parte dell'Amministrazione stessa dell'importo corrispondente al 50% della tariffa pagata alla data del contratto a suo tempo stipulato;

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna;

3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accettare la rinuncia di un concessionario e nel caso di più concessionari la rinuncia deve essere comunque resa con il consenso di tutti gli aventi diritto;

4. Tutte le eventuali spese inerenti la rinuncia si intendono a carico del rinunciante;

5. La domanda di rimborso dovrà essere corredata dall'attestazione del pagamento all'atto dell'acquisto a suo tempo rilasciata dagli uffici amministrativi.

6. Le tariffe di concessione delle tombe di famiglia (cappelle gentilizie) ritornate al Comune in seguito a rinuncia sono fissate nella misura tra il 40% e il 70% (in considerazione delle condizioni strutturali, determinate dall'ufficio tecnico comunale con apposita relazione) delle relative tariffe stabilite con appositi provvedimenti per tombe di egual numero di loculi.

7. Le rinunce possono avvenire:

- a) Per aree ancora libere da costruzioni o inumazioni;
- b) Per modifica dell'atto di concessione, che può avvenire solo su richiesta del concessionario o degli aventi diritto in mancanza del concessionario;

8. Tutte le spese inerenti la stipula del nuovo contratto sono a carico del concessionario.

ART. 56

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Con la dichiarazione di decadenza la concessione torna nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

2. La decadenza della concessione, viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) Per rinuncia del titolare;
- b) Per non aver presentato il progetto di costruzione della tomba entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto di concessione (art. 51 comma 5 del presente regolamento);
- c) Per inosservanza delle precisazioni previste per i termini di esecuzione dei lavori (art. 6 norme di attuazione al Piano Regolatore Cimiteriale);
- d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro della titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
- e) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

3. Nel caso di rinuncia o inadempienza per non aver presentato il progetto entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto, di cui ai punti a) e b), la decadenza viene dichiarata, senza alcun preavviso, con provvedimento del Responsabile competente per materia

4. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a) e b) di cui al comma 1, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità o estinzione della famiglia, previa pubblicazione della diffida all'Albo Pretorio ed a quello del Cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.

5. Trascorso senza esito il predetto periodo, sarà dichiarata la decadenza, con provvedimento del Responsabile competente per materia, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso .

6. Nella dichiarazione di decadenza occorre stabilire le modalità, i tempi e le procedure per l'eventuale demolizione, recupero o restauro delle vecchie tombe di famiglia per la successiva riconcessione.

ART. 57

PROCEDURE SUCCESSIVE ALL'ATTO DI DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, nel caso in cui nella tomba siano tumulati salme, resti o ceneri, previa verifica che sia decorso il termine di 10 o 20 anni, rispettivamente per inumazioni e tumulazioni, dalla data di morte dell'ultima salma, è facoltà dell'Amministrazione disporre delle seguenti modalità ritenute più opportune:

- a) provvedendo direttamente alla traslazione e sistemazione in altra sepoltura delle salme, resti o ceneri presenti nella tomba;
- b) ponendo a carico del nuovo concessionario l'onere delle traslazioni e sistemazione delle salme, resti o ceneri presenti nella tomba, se già non vi avesse provveduto il vecchio concessionario o eventuali eredi;

2. Le opere delle tombe decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

3. Per la riassegnazione delle tombe dichiarate decadute si procederà mediante la diffusione della notizia con avviso pubblico attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale;

4. La tomba verrà riconcessa con stipula di atto di concessione, previo pagamento delle spese di contratto e della tariffa stabilita dall'Amministrazione, in relazione alla valutazione economica della tomba, in rapporto ai posti disponibili e alle caratteristiche qualitative della tomba; in ogni caso la tariffa per la concessione non potrà essere inferiore all'importo previsto dalle vigenti tariffe cimiteriali per la concessione dell'area occupata dalla sepoltura.

5. Il nuovo concessionario dovrà assoggettarsi a quanto stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale e dal presente Regolamento.

ART. 58

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dal D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla revoca della concessione di tombe di famiglia quando ciò sia necessario per esigenze di pubblico interesse o per motivi di natura tecnica.

2. Nel caso di revoca della concessione il Comune assegnerà un'altra area o altra tomba equivalente alla prima, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese di traslazione di salme, resti o ceneri, dalla vecchia Tomba alla nuova.

3. La pronuncia di revoca della concessione è adottata previa comunicazione al concessionario o agli aventi titolo.

4. Nel caso di irreperibilità del concessionario la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e alle bacheche del Cimitero per un periodo di 120 giorni.

5. Il provvedimento di revoca del Responsabile del Servizio Cimiteriale Comunale conterrà le modalità e i tempi per l'esecuzione della pronuncia di revoca.

ART. 59

ESTINZIONE CONCESSIONI

1. Salvo quanto disposto dal D.P.R. 285/90, le concessioni di cui al presente titolo si possono estinguere nei seguenti casi:

- a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione e nel caso in cui non vi sia stata richiesta di rinnovo della concessione da parte degli aventi diritto
- b) per soppressione del cimitero
- c) per estinzione della famiglia, non essendovi più persone che abbiano titolo ad assumere la qualifica di concessionario.

ART. 60

TUMULAZIONE PROVVISORIA IN TOMBA PRIVATA

1. La tumulazione provvisoria in tomba privata richiesta dal concessionario è autorizzata nei casi seguenti:

- a) completo esaurimento dei loculi nel locale Cimitero ed in attesa di nuovi loculi o campi di inumazione;
- b) in attesa di ultimazione di edicola o cripta.;

2. La salma, alla scadenza dei termini fissati al successivo punto 3), verrà sistemata definitivamente ed esclusivamente nel locale Cimitero, nella nuova concessione nel frattempo ultimata ed acquistata.

3. Qualora nei termini suddetti gli aventi causa non abbiano provveduto alla sistemazione definitiva della salma, con l'acquisto di una sepoltura individuale, provvederà direttamente il Comune a proprio insindacabile giudizio, alla sistemazione definitiva della salma in altra sepoltura, previo addebito del costo relativo

TITOLO 12°

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 61

ORARIO DEL CIMITERO

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo un apposito orario approvato dal Sindaco ed affisso all'entrata del Cimitero stesso.
2. Nell'ambito di tale orario viene preordinato dal Responsabile del Servizio di Stato civile del Comune l'orario dei servizi funebri che concordi con quello del Cimitero ed ogni altro servizio da effettuarsi all'interno del medesimo.
3. Il Cimitero rimane chiuso per eccezionali eventi atmosferici, previa espresso ordine del Sindaco
4. Il Cimitero rimane aperto soltanto durante l'orario fissato; nelle altre ore dovrà essere sempre chiuso.

ART. 62

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. Su richiesta scritta degli interessati e previa autorizzazione, rilasciata dal Responsabile dello Stato civile, è consentita la circolazione di veicoli privati all'interno del Cimitero, con le modalità e orari indicati nell'autorizzazione stessa, nei seguenti casi:
 - a) alle persone di età superiore ai 75 anni;
 - b) per comprovati motivi di salute, alle persone di età inferiore ai 75 anni;
2. L'autorizzazione, previa produzione delle certificazioni mediche richieste, può essere rilasciata al richiedente e ad un accompagnatore anche temporaneamente o per un periodo massimo di un anno, rinnovabile e può essere sospesa, se necessario, in qualsiasi momento.
3. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata a persone di età superiore ai 75 anni o portatrici di handicap, in modo permanente, non è necessario il rinnovo annuale.
4. I veicoli ammessi a circolare devono percorrere i viali a passo d'uomo e sono comunque soggetti alle norme del Codice della Strada.
5. La circolazione dei veicoli addetti al trasporto dei materiali è regolata dai competenti uffici

ART. 63

RITI FUNEBRI

1. All'Interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a un numeroso afflusso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficio di Stato Civile del Comune.

ART. 64

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso al Cimitero:
 - a) alle persone che con il loro contegno giustificano il timore di possibili disordini;
 - b) quando, per motivi di ordine pubblico, di polizia mortuaria o di disciplina interna, se ne ravvisi l'opportunità
1. E' vietato parimenti entrare nel Cimitero con bicicletta, con motocicli e veicoli non autorizzati.
2. E' altresì vietata, nell'area antistante gli ingressi del Cimitero, la sosta di persone che effettuino l'accantonaggio o di ambulanti.
3. In caso di violazione a quanto sopra prescritto si applicano le sanzioni previste dall'art. 80 del presente Regolamento.

ART. 65

DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato:
 - a) tenere un contegno non confacente al carattere del luogo;
 - b) introdurre animali;
 - c) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare la neve sgombrata sulle tombe dei vicini;
 - d) accendere ceri o lumini che possono causare danni, imbrattare o essere causa di incendi;
 - e) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
 - f) eseguire lavori, iscrizioni delle lapidi senza il consenso del concessionario o chi per esso e senza la prescritta autorizzazione;
 - g) fare questue;
 - h) assistere ad esumazioni od estumulazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo.
 - i) apporre sulle lapidi o sui tumuli qualunque oggetto sonoro;
2. Gli incaricati dei Servizi Cimiteriali provvedono alla vigilanza affinché le suddette disposizioni siano rispettate.

ART. 66

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

1. Tutti gli addetti ai lavori nel Cimitero devono attenersi alle disposizioni di volta in volta impartite dal personale preposto al servizio di direzione e sorveglianza e tenere un contegno consono.
2. Reiterati comportamenti scorretti potranno comportare l'allontanamento dal posto di lavoro.
3. Il personale addetto ai lavori nel Cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5.3.1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

ART. 67

PULIZIA E ORNAMENTO DI TOMBE E FOSSE

1. Il lavaggio e la pulizia delle tombe e delle lapidi sono generalmente consentiti tutti i giorni, eccettuati quelli festivi, durante l'orario di apertura del Cimitero, salvo alcune limitazioni eccezionalmente stabilite.
2. E' permesso portare, a mezzo di recipiente a mano, dell'acqua per innaffiare i fiori e le piante delle aiuole.
3. E' permessa la posa a dimora di piante, sia nelle fosse individuali che nell'area di pertinenza delle tombe di famiglia, aventi le caratteristiche indicate alle norme di attuazione al Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Allorché i tumuli siano tenuti con trascuratezza in modo da renderli indecorosi, anche con fiori avvizziti e qualora non vi provveda il privato, potrà intervenire l'incaricato dei Servizi Cimiteriali provvedendo alla rimozione ed eliminazione di fiori o piante avvizzite o disseccate.

In casi di particolare gravità il Comune potrà rivalersi sul soggetto attivando le procedure previste per legge.

5. Il Comune provvederà anche per il ritiro o la rimozione di oggetti, corone, vasi, piante, ecc. che fuoriescano dalle aree concesse e ricoprano le sepolture vicine.

ART. 68

RICEVIMENTO DELLE SALME

1. Nel cimitero comunale, oltre ai casi disciplinati dall'art. 50 del vigente regolamento nazionale di Polizia mortuaria (D.P.R. 285/90) sono ricevute anche le salme delle persone già residenti in Rivalba fino alla data del ricovero in strutture per anziani.

ART. 69
VIGILANZA

1. L'ordine e la vigilanza in generale del Cimitero spettano al Sindaco.
2. La vigilanza tecnico-edilizia del cimitero è affidata al Settore Tecnico
3. La vigilanza sanitaria spetta al competente servizio dell' A.S.L.
4. La vigilanza sui Servizi Cimiteriali viene attribuita al Settore cui è annesso il Servizio di Stato Civile.

TITOLO 13°

LAVORI ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERIALE SU COMMITTENZA PRIVATA

ART. 70

LAVORI

1. Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro nel Cimitero (compresi tutti gli interventi anche di semplice manutenzione che esulino dalla normale pulizia delle sepolture) l'interessato - titolare di concessione - dovrà ottenere apposito titolo abilitativo (o inoltrare all'Ufficio Tecnico apposita comunicazione) nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali che regolamentano la materia edilizia, nonché nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali.

2. L'Ufficio Tecnico dopo il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione di nuove edicole o cripte, provvederà all'inoltro di copia del permesso di costruire cimiteriale all'Ufficio di Stato Civile per quanto di competenza.

3. A conclusione degli interventi edilizi svolti nell'area cimiteriale il titolare dovrà comunicare la fine dei lavori.

ART. 71

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Per l'esecuzione di lavori all'interno dell'area cimiteriale, il titolare, previa apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti e dietro corresponsione degli importi dovuti, potrà occupare provvisoriamente il suolo pubblico limitrofo all'area d'intervento per il deposito di materiali e attrezzi; è fatto assoluto divieto di depositare materiali ed attrezzi su tombe e su aree già concesse a privati, senza l'autorizzazione degli interessati.

2. Al termine dei lavori il titolare dovrà provvedere, entro massimo 10 giorni dalla comunicazione di fine lavori, a ripristinare le adiacenze dell'opera e ad asportare i materiali di sopravanzo. Dovrà altresì provvedere al ripristino delle aree (pubbliche e non) eventualmente occupate per deposito materiale e per servizi di cantiere, e delle aree e dei manufatti accidentalmente danneggiati. Contro gli inadempimenti a detta prescrizione provvederà il Comune a spese del titolare.

ART. 72

RESPONSABILITA'

1. Durante il corso dei lavori i titolari i devono provvedere, oltre che ad evitare danni alle tombe ed alle opere pubbliche e private, a porre attorno agli scavi ed alle opere in costruzione, gli opportuni ripari atti ad evitare danni alle persone che transitano nelle adiacenze dei lavori; sarà pienamente a loro carico ogni responsabilità in proposito, sia civile che penale, sollevando da ogni responsabilità il Comune per quanto di competenza.

2. Eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori all'area ed ai beni pubblici o alle tombe private, dovranno essere obbligatoriamente ripristinati a cura e spesa del titolare.

3. In caso di inadempienza a quanto prescritto dai commi precedenti, verrà applicato quanto previsto delle norme di attuazione al Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 73

TRASPORTO MATERIALI

1. Per il trasporto, nel Cimitero, dei materiali sia da costruzione che di rifiuto, e per il transito dei mezzi relativi, si dovrà percorrere l'itinerario preventivamente concordato con l'Ufficio Tecnico.

2. Tutto il materiale proveniente dagli scavi e dalle opere di demolizione, non potrà restare nel Cimitero, ma dovrà essere adeguatamente smaltito. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni di legge.

ART. 74

ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. L'orario in cui possono essere svolti lavori all'interno dell'area cimiteriale è quello di normale apertura del Cimitero. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti uffici comunali.

2. Dal 25 ottobre al 5 novembre tutti i lavori, compresi quelli in corso, dovranno essere sospesi e durante tale periodo sono vietati l'introduzione e/o il deposito nel Cimitero di materiali da costruzione. I titolari dovranno provvedere in merito e dovranno inoltre provvedere che le opere in fase di esecuzione non risultino pericolose e non creino ingombro o presentino aspetto disordinato contrastante con la severità del luogo.

3. Per lavori di somma urgenza - così come per lavori commissionati dall'Amministrazione Comunale - sarà possibile derogare alle limitazioni di cui sopra, previa apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali.

ART. 75

VIOLAZIONE ALLE NORME EDILIZIE

1. Le violazioni alle disposizioni delle norme in materia edilizia sono sottoposte alle sanzioni e penalità previste dalla vigente normativa in materia, nonché alle altre norme vigenti in materia sanzionatoria.

2. Il Sindaco, valendosi delle disposizioni di cui sopra, e della normativa vigente in materia, si riserva la facoltà di far demolire tutte le opere costruite in difformità od in assenza dell'idoneo titolo abilitativo, od anche costruite con materiali non autorizzati dal Piano Regolatore Cimiteriale, regolamento edilizio o dai titoli abilitativi rilasciati.

3. Analogamente è facoltà del Sindaco di sospendere l'esecuzione delle opere eseguite in violazione ai regolamenti comunali ed ai progetti approvati.

TITOLO 14°

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 76

FACOLTÀ' DI DISPORRE DELLA SALMA, RESTI OSSEI O CENERI E DEL FUNERALE

1. Il trasporto funebre e ogni altra disposizione inerente la salma, ceneri o resti ossei (epigrafi, esumazioni, trasferimenti, ecc.), saranno autorizzati sulla base della volontà del defunto, in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In assenza di disposizioni del defunto, la persona richiedente un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione ecc.) od una concessione cimiteriale o l'autorizzazione per l'apposizione di croci, lapidi, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati, sollevando il Comune da ogni eventuale eccezione o pretesa da parte degli interessati stessi.

3. In caso di contestazione, l'Amministrazione, o la concessionaria, per quanto di competenza, saranno estranee ad eventuali contenziosi, all'azione che ne consegue e si limiteranno a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non venga comunicato che sia stato raggiunto un accordo tra le parti o intervenga una sentenza definitiva.

ART. 77

ORDINANZE SINDACALI

1. Qualora ne ricorrano gli estremi, il Sindaco, relativamente ai concessionari dei loculi, delle cripte e delle edicole e all'ordine interno del Cimitero, può adottare ordinanze contingibili e urgenti.

ART. 78

ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Ai sensi del decreto legislativo 267/2000, spetta ai Responsabili di servizio, per le rispettive competenze, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale ai sensi di legge.

ART. 79

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE

1. Per quanto non è previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e quelle

del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che avranno in ogni caso, valore assoluto, contro ogni eventuale disposizione contraria del presente Regolamento.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

TITOLO 15°

SANZIONI

ART. 80

SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni contemplate dal Codice Penale, da Leggi e Regolamenti dello Stato o della Regione, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, da parte degli organi e con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

In particolare le violazioni agli articoli 15/V comma, 49/II comma, 72/II comma comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.

Ogni altra violazione a norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro.

2. Per le infrazioni commesse dalle Ditte di cui al Titolo XIII del presente Regolamento, il Comune potrà sospendere l'autorizzazione a costruire all'interno del Cimitero per un periodo da un minimo di 10 giorni ad un massimo di due mesi.

ART. 81

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del D.Lgs. 196/2003 recante: "Codice in materia dei dati personali".

ART. 82

NORME ABROGATE O SOSTITUITE

1. Il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 19/04/1991 è abrogato e sostituito dal presente testo a partire dalla sua entrata in vigore.

2. Sono ugualmente abrogate dalla data suddetta tutte le norme comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

ART. 83
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'ottenimento del parere positivo dell'ASL o trascorsi 15 giorni dall'adozione della successiva delibera di consiglio comunale che recepisce le modifiche richieste dal Servizio di Igiene e Sanità.

2. Eventuali modifiche a carattere non sostanziale comprese quelle relative a modifiche o adeguamenti di tariffe (in cifre o/e percentuali) o che si limitino a recepire nuove disposizioni normative potranno essere approvate con espressa deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 84
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si ricorre al Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, allo Statuto Comunale e alle norme vigenti in materia.